

14.3.8. Circolare 18 marzo 1875  
Verifica generale dei tratturi del Tavoliere di Puglia

Su tale oggetto nel 18 marzo (1875), la Direzione generale diresse la seguente Circolare alle Prefetture delle Province di Aquila, Teramo, Chieti, Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza, Bari e Lecce:

“Questo Ministero, informato delle usurpazioni ed abusive occupazioni di ogni sorta verificatesi sui *tratturi, tratturetti o bracci e riposi* del Tavoliere di Puglia, e preoccupandosi seriamente della cosa, venne fin dal 1868, nella determinazione di far procedere ad una generale ricognizione o verifica di quelle proprietà demaniali.

A tale scopo fu anche stabilito di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio di affidarne l'incarico agli Agenti forestali, ma per circostanze e difficoltà insorte, di cui è inutile far qui parola, quel divisamento non poté finora essere effettuato. Le abusive occupazioni dei tratturi intanto ebbero campo di svolgersi ed aumentarsi in questi ultimi anni in guisa da danneggiare grandemente gli interessi dell'Amministrazione demaniale e recare non lieve pregiudizio alla pastorizia nomade che di quelle speciali strade campestri si serve.

Al moltiplicarsi di tali abusi per altra parte ha influito il fatto che in casi di azioni mosse dal Demanio, in seguito ad occupazioni di tratturi i Magistrati chiamati a decidere in merito non sempre furono concordi nelle loro pronunzie circa ai diritti provenienti dall'Amministrazione dal Regolamento sui tratturi approvato col RD del 14 dicembre 1858, avendo taluni ritenuto che dopo il mutamento seguito nella legislazione nel 1866 non avessero più efficacia le disposizioni del Regolamento stesso, e dichiarato quindi di non esservi luogo a procedimento penale contro gli occupatori per inesistenza di reato, ed essendosi altri, nella linea civile, ricusati ad ammettere che i verbali di contravvenzione compilati da Agenti forestali o Guardaboschi comunali facessero fede in giudizio, giusta il disposto dall'art. 24 di quel Regolamento. Dal che sorgendo la necessità che sia ben chiarito sino a qual punto si estenda sotto l'attuale legislazione l'efficacia giuridica dell'anzidetto Regolamento del 1858, per aver norma nei procedimenti da tenersi dall'Amministrazione demaniale per sperimentare giudiziariamente i suoi diritti contro gli occupatori di tratturi, si riserva il Ministero di emettere per questa parte speciali istruzioni ai dipendenti Uffici, dopo che saranno stati fatti all'uopo gli studi e le pratiche occorrenti, sentito al bisogno anche il Ministero di grazia e giustizia.

Ritornando all'argomento della verifica, poiché sono ormai cessate le difficoltà che fin qui vi si opposero, è intenzione del Ministero che la si debba effettuare senz'altro ed al più presto, al fine di avere modo di avvisare in seguito con cognizione di causa ai provvedimenti tutti da prendere a tutela dei diritti e degli interessi del Demanio; ed è suo desiderio altresì che le operazioni relative siano compiute con la più scrupolosa regolarità, per guisa da fornire sulle usurpazioni ed illegittime occupazioni di tratturi che si verificano, e che si verificano, una

no degli indizi sicuri e tali che possano bastare a far pienamente trionfare in giudizio le giuste ragioni dell'Amministrazione.

Presi pertanto gli opportuni concerti col Ministero di agricoltura, industria e commercio, veniva preliminarmente stabilito:

- 1) di ripartire, per gli effetti della verifica, in tre gruppi le dieci Province in cui esistono tratturi del Tavoliere;
- 2) di affidare l'incarico dell'ispezione per ciascun gruppo ad un Ufficiale forestale, mettendo però alla sua dipendenza un Perito agrimensore ed all'occorrenza anche un misuratore, da scegliersi entrambi dalla Prefettura di ciascuna Provincia;
- 3) di concentrare nell'Ispezione forestale di Foggia la direzione tecnica del lavoro per modo che possano da essa, come centro, partire le disposizioni per gli agenti esecutori e vengano poscia a raccogliersi pure in essa gli atti e i documenti tutti contenenti i risultati delle operazioni, per esservi convenientemente esaminati ed ordinati prima della loro presentazione all'Amministrazione delle Finanze.

Da ultimo poi sono stati anche designati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'incarico in parola i seguenti tre Ufficiali forestali:

- Il Sotto-Ispettore signor Angelini pel primo gruppo di Province che comprende Aquila, Teramo e Chieti;
- Il Sotto-Ispettore signor Molari Arturo pel secondo gruppo che comprende le Province di Foggia, Campobasso e Benevento;
- Il Sotto-Ispettore signor Molari Adolfo pel terzo gruppo comprendente le Province di Avellino, Potenza, Bari e Lecce.

Ciò premesso, è ora necessario dar qui un'idea generale dell'importante provvedimento di cui trattasi e spiegare con quali norme ed in quali modi debba essere attuato.

Come fu già accennato, scopo precipuo della verifica è di constatare le usurpazioni, le illegittime occupazioni per qualunque causa fatte, e gli abusi di ogni specie consumati a danno dei tratturi, tratturelli o bracci e riposi del Tavoliere, e questo Ministero, vi deviene, sia per ottenere che il Demanio venga reintegrato nel possesso di alcune delle parti occupate, sia per aver modo di stipulare, per quelle altre parti di tratturo che non fossero necessarie alla pastorizia, particolari convenzioni con quelli fra gli occupatori che per evitare le conseguenze di un giudizio si decidessero a legalizzare l'occupazione, sia infine per conseguire il pagamento delle multe in cui incorsero i contravventori.

Ma a rendere inoltre più proficua l'ispezione è desiderio del Ministero che venga per essa accertato se, come si sarebbe fatto supporre e lo provano fino ad un certo segno le stesse usurpazioni, vi siano dei tratturi non più necessari, almeno in parte, alla pastorizia e che si possano conseguentemente vendere ai proprietari confinanti, giusta l'art. 10 della Legge 26 febbraio 1865 sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia; il che contribuirebbe molto opportunamente a ricondurre allo stato normale siffatte speciali proprietà del Demanio, porgendo il

mezzo di legittimare non poche delle usurpazioni che ora si lamentano, la maggior parte delle quali va naturalmente attribuita appunto ai proprietari finitimi.

In quanto poi ai modi onde la verifica deve essere effettuata, il sottoscritto, pur lasciando di qui occuparsi della parte puramente tecnica per la quale spetta all'Ispezione forestale di Foggia di dare le norme occorrenti, crede opportuno nell'interesse dell'Amministrazione di enumerare qui di seguito le operazioni e pratiche principali da eseguirsi dagli Ufficiali forestali e Periti delegati.

È compito pertanto dei medesimi:

- 1) di visitare zona per zona i tratturi, tratturelli o bracci e riposi del Tavoliere e, con la scorta delle piante topografiche e degli altri documenti che otterranno, riconoscere se la loro larghezza attuale sia tuttora quella in origine stabilita;
- 2) di elevare regolare processo verbale nelle forme prescritte dal Regolamento del 14 dicembre 1858 sui tratturi, ognora che, sia per gli esami di cui al numero precedente, sia per altri fatti od indizi che loro offrissent le condizioni ed accidentalità del suolo, le coltivazioni, le fabbriche ed altro, venissero a scoprire usurpazioni, occupazioni illegittime ed abusi di ogni genere su quelle proprietà demaniali;
- 3) di dare su tali occupazioni ed abusi tutte le necessarie notizie ed informazioni nei verbali, indicando fra l'altro lo scopo apparente pel quale avvennero, e cioè, se per costruire sui tratturi case, capanne e simili, se per dissodarne e coltivarne il terreno o cavarne comunque profitto, se per estrarne arena, pietre od altre materie, ovvero per qualsiasi altra causa, e valutando in ogni modo il danno indipendentemente sofferto dall'Amministrazione;
- 4) di fare ogni possibile per riconoscere e stabilire, mediante anche opportuni confronti con lo stato dei luoghi e delle coltivazioni, l'epoca in cui avvenne l'occupazione, essendo ciò importantissimo per gli effetti della prescrizione;
- 5) di procurare di raccogliere delle testimonianze di naturali dei luoghi a favore dell'Amministrazione e contro gli occupatori, inducendoli, nel caso, ad apporre la loro firma od altro segno di adesione ai verbali;
- 6) di dar notizia dei verbali, non appena compilati e sottoscritti da tutti gli intervenuti, agli occupatori e procurare di indurli ad accettarne il contenuto, promettendo loro, salve però sempre le determinazioni superiori, che l'Amministrazione demaniale in tal caso transigerebbe in riguardo al montare delle multe, cui ha diritto, giusta Part. 12 del detto Regolamento del 1858, ed accorderebbe loro, secondo le circostanze, qualche facilitazione, sia che si decidessero ad abbandonare il terreno occupato, sia che si potesse farne loro vendita in linea di transazione. Qualora taluno degli occupatori si dichiarasse disposto all'accordo, l'Agente forestale nella nota d'accompagnamento del verbale esprimerà il proprio parere sul punto se la parte di tratturo occupata sia necessaria alla pastorizia o no, nel quale ultimo caso si pronunzierà anche sulle condizioni alle quali potrebbe farsi luogo dall'Amministrazione alla vendita in via di transazione;
- 7) di ristabilire, man mano che procedano nell'ispezione, gli antichi confini dei

tratturi, rimettendo al loro posto i termini od impiantandone dei nuovi qualora i vecchi più non esistessero; e ciò tanto nelle parti non occupate quanto in quelle occupate, sempreché però gli occupatori non vi si opponessero. In caso di tali opposizioni ed ognora che nell'atto della visita delle diverse zone di tratturo, dei traturelli o bracci e dei riposi sorgessero quistioni di confini, di legalità di possesso e simili con gli occupatori o con altri, gli Agenti, senza arrestarsi nelle operazioni della verifica, eleveranno in ogni modo il processo verbale, limitandosi a dare atto alle parti delle loro opposizioni, non senza però combatterle, ove ne sia il caso, dichiarando le ragioni per le quali ritenessero usurpate le parti di terreno di cui si facesse quistione;

- 8) di accertare da ultimo, se vi siano dei tratturi, traturelli o bracci e riposi anche fra quelli non usurpati che, almeno in parte, più non occorra di conservare per uso della pastorizia e si possano quindi vendere a profitto delle Finanze. In caso affermativo, gli Agenti forestali descriveranno le zone di tratturo o traturelli e riposi in parola in separate relazioni o perizie e vi assegneranno, anche in via approssimativa, il prezzo da servir di base ai contratti di vendita, giovandosi specialmente per tale oggetto dell'opera dei Periti agrimensori posti alla loro dipendenza, e tenendo presente nelle calcolazioni del prezzo che questo non servir deve per base di un incanto, il quale nella specie non può aver luogo non potendo essere i compratori che i proprietari limitrofi, ma sarebbe il valore per il quale dovrebbe verificarsi la cessione dal Demanio ai detti proprietari, e quindi ove fosse minore del giusto, il Demanio ne risentirebbe sempre il danno non potendo sperare che dal calore dell'asta venisse accresciuto.

Siffatte cose tutte nel pregiarsi di portare a conoscenza di codesta Prefettura a sua conveniente norma, e nell'informarla altresì come sia pure desiderio del Ministero che per dare maggior carattere di legalità alle operazioni finali della verifica ed ai verbali constatanti le abusive occupazioni di tratturo venissero delegati due Consiglieri comunali per ognuno dei Comuni in cui esistono i tratturi occupati, con incarico di assistere e cooperare alle pratiche degli Uffiziali forestali intese ad ottenere nelle vie amichevoli le parti usurpate, ed all'opposizione dei termini, e di sottoscrivere i verbali come testimoni, il sottoscritto deve anzi tutto interessarla a prendere gli opportuni concerti coll'Ispezione forestale di Foggia e prevedere perché abbia luogo, in seguito a richiesta dell'Ufficio forestale del gruppo in cui è compresa codesta Provincia, la preaccennata delegazione dei due Consiglieri comunali. La nomina di detti due funzionari il sottoscritto affida poi a codesta Prefettura, sicuro che per tale modo saranno elette persone di conosciuta probità il cui nome dia una garanzia sufficiente che senza arrestarsi a riguardi o considerazioni personali di sorta, tengano unicamente a guida della propria condotta, nel delicato incarico, l'interesse dello Stato.

Egli la prega altresì di raccomandare ai signori Sindaci dei Comuni ove esistono tratturi di fornire le notizie e gli elementi che possedessero sulle singole località occupate non meno che sulle persone degli occupatori, e cooperare insomma, per quanto possano, a che la verifica si abbia gli effetti desiderati dal Governo, non senza rammentare ai funzionari stessi l'obbligo loro imposto circa alla

sorveglianza sui tratturi dall'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione della suindicata Legge del 26 febbraio 1865 approvato col RD del 23 marzo di quell'anno, n. 2211.

Per ciò che si riferisce poi alla nomina del Perito, e, dato il bisogno, anche del misuratore, per gruppo in cui è compresa codesta Provincia, come pure all'ordine col quale dovranno effettuarsi le verifiche e ricognizioni dei diversi luoghi, piaccia a codesta Prefettura di prendere gli occorrenti accordi colle altre Prefetture e colle Intendenze di finanza delle Province del proprio gruppo, nonché coll'Ispezione forestale di Foggia, procurando del resto per quanto è in Lei di fare che la scelta del Perito cada su persona di capacità provata e di sperimentata onestà, e che, per quanto possibile, siano visitati a preferenza quei luoghi ove si presuma essere maggiore il numero delle usurpazioni. Per le indennità e competenze ai Periti e misuratori si terranno le norme stabilite pei misuratori giurati col Decreto ministeriale del 31 maggio 1872 inserito al n. 144 del *Bollettino ufficiale* per l'Amministrazione forestale del secondo trimestre del 1872, ed al pagamento delle competenze stesse come pure di quelle dovute agli Ufficiali forestali giusta il RD 14 settembre 1862, n. 840, sarà provveduto dagli Intendenti di finanza con speciali fondi che saranno posti a loro disposizione.

Da ultimo, e per quanto concerne la consegna all'Ufficiale forestale delle piante topografiche e degli altri documenti relativi ai tratturi e le disposizioni e pratiche di dettaglio intese ad assicurare la migliore e più completa attuazione degli intendimenti manifestati nella presente, il sottoscritto lascia a codesta Prefettura di provvedere come meglio stimerà per la parte che la riguarda, prese anche su tale riguardo quelle intelligenze che potessero essere del caso con la locale Intendenza di finanza e con l'Ispezione forestale di Foggia.

Egli attenderà frattanto un cenno di ricevuta della presente, ed è poi sicuro che il sig. Prefetto, preoccupandosi dell'importanza di questo affare e dell'interesse che alla sua felice riuscita annette l'Amministrazione, vorrà prestarvi efficace appoggio e cooperare, per quanto è in lui, perché l'ideata verifica raggiunga l'intento che è nei desideri del Governo".

14.3.9. Circolare 31 ottobre 1877, n. 169331-19331 Divis. 7<sup>a</sup>  
Istruzioni sui procedimenti per le usurpazioni e contravvenzioni sui tratturi del Tavoliere di Puglia

L'art. 10 della Legge 26 febbraio 1865 n. 2168, nel prescriverci di doverci i